



**C O M U N E D I O M E**

Provincia di Brescia

ORIGINALE

**C.C.**

Numero: 34

Data: 30/12/2013

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera del 34 Numero 30/12/2013

<b>OGGETTO:</b>	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DEL RUOLO DI STAZIONE APPALTANTE AL COMUNE DI BRESCIA AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA D'AMBITO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE (D.M. 226/2011)
-----------------	---

L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 19:30, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione disposta con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale (art. 16 – 17 -18 ) si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica

All'appello risultano:

Nome	Funzione	Pr.
FILIPPI AURELIO	Sindaco	X
PELI ROBERTO	Consigliere	X
VIZZA LEONARDO	Consigliere	X
PRATI ALESSANDRO	Consigliere	X
ROLFI GIOVANNI	Consigliere	X
BARBI ANNALISA	Consigliere	X
PAGNONI ANTONELLA	Consigliere	X

Nome	Funzione	Pr.
PELI SIMONE	Consigliere	X
COSTA LUCA	Consigliere	X
GIRARDI MARCO	Consigliere	
VENTURELLI CLAUDIA	Consigliere	X
BONERA MARIO	Consigliere	X
BARBI MATTEO	Consigliere	X

Totale presenti : 12

Totale assenti : 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Franco Spoti, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. Filippi dott. Aurelio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Relazione al sindaco.

L'art. 46-bis del D.L. 01/10/07, n. 159, convertito con modificazioni in Legge del 29/11/07, n. 222, successivamente modificato dall'art. 2, comma 175 della Legge 24/12/07, n. 244, prevede che le gare per la scelta del distributore del gas devono essere indette a livello di Ambiti Territoriali Minimi (ATeM).

Il DM 19/01/2011, sulla determinazione degli Ambiti Territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale, e il DM 18/10/2011, sulla determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun Ambito Territoriale, hanno individuato gli Ambiti Territoriali Minimi (ATeM) e i Comuni appartenenti a ciascun Ambito; il Comune di Ome appartiene all'ATeM denominato "Brescia 3".

Il Decreto Ministeriale 12.11. 2011, n. 226 "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222." disciplina le modalità di gara.

L'art. 2, comma 1, del D.M. 226/2011 prevede che i Comuni dell'ambito demandino al Comune Capoluogo di Provincia, ove presente, il ruolo di Stazione Appaltante. Per questo siamo chiamati questa sera ad approvare questa convenzione.

Il Decreto stabilisce i criteri per il rimborso al gestore uscente nel primo periodo, le modalità del bando di gara e del disciplinare di gara, definisce i criteri di aggiudicazione delle offerte e le condizioni economiche.

La convenzione ha soprattutto lo scopo di affidare al Comune di Brescia le attività tecniche ed istruttorie, consistenti in acquisizione dei dati, loro analisi, valutazione delle reti in rapporto alla proprietà, alla consistenza, allo stato di conservazione, alla definizione degli elementi programmatici di sviluppo del territorio di ciascun Comune nel periodo di durata dell'affidamento nonché la valutazione del Valore di Rimborso delle reti al Gestore uscente, per la parte di proprietà, alla luce di quanto previsto dall'art.5 del D.M. 226/2011 e degli oneri da riconoscere ai proprietari degli impianti ai sensi dell'art. 8, comma 4 del citato decreto.

Per potere concludere le attività necessarie all'espletamento della gara, il Comune di Brescia viene delegato, con la convenzione, al conferimento di incarichi professionali specialistici e dovrà provvedere al finanziamento delle somme necessarie per le attività che ho elencato, che saranno rimborsate dal Gestore aggiudicatario.

I contenuti della convenzione sono quelli classici di una convenzione che prevede di assegnare ad altri il compito di rilevare sia la qualità che la struttura che abbiamo sul territorio sia il meccanismo di assegnazione della gara.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 23.5.2000 n. 164 dispone che: "L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto";

Visto il D.L. 1.10.2007 n. 159, convertito, con modificazioni nella L. 29.11.2007 n. 222, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, ed in particolare l'articolo 46-bis, comma 2 ove - nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas - si stabilisce che con Decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e sentita la Conferenza unificata, sono determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;

Preso atto che il competente Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 19.1.2011, ha dapprima determinato in 177 il numero di AteM (Ambiti territoriali minimi) e con successivo Decreto del 18.10.2011, ha individuato i Comuni appartenenti a ciascuno di detti AteM;

Considerato che nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27.1.2012 il D.M. 12.11.2011 n. 226 rubricato "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art. 46-bis del D.L. 1.10.2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29.11.2007, n.222", in vigore dall'11.2.2012, prevede tempi e modalità per l'aggregazione dei Comuni in AteM, per l'individuazione del soggetto che gestisce la gara e per l'avvio del processo di indizione della gara stessa;

Dato atto che quest'ultimo decreto, individua il Comune di Ome quale facente parte dell'Atem Brescia 3 Città e Impianto di Brescia;

Considerato altresì che il sopraccitato decreto, individua nel Comune di Brescia, quale capoluogo di Provincia, la stazione appaltante dell'Atem Brescia 3 Città e Impianto di Brescia;

Preso atto che il Comune di Brescia è tenuto nello specifico a pubblicare il bando di gara entro 30 mesi dalla pubblicazione del decreto, quindi entro giugno 2014 e che in caso di inadempimento del Comune e quindi di mancata pubblicazione del bando di gara, all'art. 3 del decreto in questione si prevede che la Regione trascorsi 15 mesi dal termine fissato avvii la procedura di gara;

Visto l'art. 2 di tale decreto, rubricato "soggetto che gestisce la gara" il quale stabilisce che *gli Enti locali concedenti demandano al Comune capoluogo di Provincia il ruolo di Stazione Appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali;*

Considerato che in forza del combinato disposto di cui all'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi e/o sottoscrivere convenzioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

Dato atto che come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 164/2000, anche prima del sopraccitato "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale", vi era la possibilità di assolvere in forma associata ai compiti inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

Ritenuto di formalizzare in maniera idonea l'indicata forma di cooperazione nel suo contenuto sostanziale;

Dato atto che a tal fine, è stato predisposto uno schema di convenzione, trasmesso ai Comuni dell'Atem con nota in data 31.10.2013 (prot. n. 115062), pervenuto al Comune di Ome in data 04.11.2013 prot.7896, agli atti, già integrata con le osservazioni pervenute e ritenute accoglibili;

Dato atto, altresì, che la convenzione tra i Comuni dell'ambito ha lo scopo di permettere lo svolgimento in modo coordinato e uniforme delle attività concernenti la gara di affidamento del servizio, assicurando condizioni di efficienza, uniformità, omogeneità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'agire amministrativo;

Precisato che la convenzione deve:

- fissare i compiti del Comune di Brescia, quale stazione appaltante, e i compiti dei Comuni dell'ambito, soprattutto in tema di reperimento e trasmissione delle informazioni sugli impianti (consistenza, valore, sviluppo previsto, oneri, personale, etc.);
- prevedere la possibilità di delegare la stazione appaltante all'individuazione di un soggetto che svolga l'attività di valutazione degli impianti e tratti sul loro valore coi gestori uscenti;
- assicurare la partecipazione degli enti sottoscrittori, contemperando le esigenze di rappresentatività politica e di funzionalità;

Richiamata la necessità, per quanto esposto, di provvedere all'approvazione della citata convenzione nel testo allegato alla presente deliberazione;

Visti:

- il D.Lgs. n. 164 del 23.5.2000: "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della L. 17.5.1999 n. 144";
- la L. 222 del 29.11.2007: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economicofinanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale";
- l'art. 15, comma 1 lettera a-bis), del D.L. n. 135 del 25.9.2009 rubricato "Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- il D.M. 226 del 12.11.2011: "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decretolegge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222";

Visti inoltre:

- il vigente Statuto comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 9.12.2013 dal Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Fior Giovanni, dando atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi dai n. 11 consiglieri presenti oltre al Sindaco (totale 12),

### **DELIBERA**

1) di approvare lo schema di convenzione avente ad oggetto la regolazione dei rapporti tra i Comuni ricompresi nell'ambito territoriale Brescia 3 Città e Impianto di Brescia e l'affidamento al Comune di Brescia delle funzioni di stazione appaltante per l'individuazione del soggetto gestore del servizio di distribuzione del gas naturale, allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A";

2) di incaricare la stazione appaltante ad individuare un soggetto che svolga l'attività di valutazione degli impianti di distribuzione gas naturale serventi il proprio territorio, nonché di assistere nella fase della trattativa con il gestore uscente sul valore degli impianti;

3) di dare atto che l'Area tecnica adotterà tutti i provvedimenti finalizzati a dare attuazione a quanto deliberato nel presente atto, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione nella forma della scrittura privata non autenticata;

4) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio tecnico Ing. Fior Giovanni a norma dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000 , che si allega;

5) di dare atto che il Segretario Comunale attesta la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, Statuto e Regolamento;

6) di dare infine atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilevi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.


Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese, con voti favorevoli unanimi resi dai n. 11 consiglieri presenti oltre al Sindaco (totale n. 12) nei modi previsti da Legge e Statuto

### **II CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e dello Statuto, stante l'urgenza di provvedere

L'approvazione del seguente verbale avverrà con le modalità stabilite dall'art. 25, comma 5, dello Statuto Comunale.

Letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell'art. 25, comma 2, dello Statuto Comunale.



**Il Sindaco**  
Filippi dott. Aurelio

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Franco Spoti

*Franco Spoti*

---

**QUESTA DELIBERA:**

**E' stata pubblicata in data odierna** all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 18/08/2000, N. 267) N° cronologico: \_\_\_\_\_ APOL.

**Viene comunicata in data odierna ai Consiglieri Comunali** (art. 125 del T.U: D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

Ome, addì

**Il Segretario Comunale**  
Vitali dott. Giuseppe


---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/12/2013 :**

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Ome, li 30/12/2013




**Il Segretario Comunale**  
Dott. Franco Spoti

*Franco Spoti*



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 IN DATA  
30.12.2013

IL SINDACO  
Filippi dott. Aurelio



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Spoti dott. Franco

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA  
PROCEDURA DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE  
DEL GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO**

**INDICE**

**PREMESSE**

**ART. 1 OGGETTO**

**ART. 2 COMUNI SOTTOSCRITTORI**

**ART. 3 INDIVIDUAZIONE E COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE**

**ART. 4 COMPITI DEI COMUNI**

**ART. 5 DELEGA ALLA STAZIONE APPALTANTE DELL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE  
DEGLI IMPIANTI**

**ART. 6 COMITATO TECNICO RISTRETTO**

**ART. 7 GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO**

**ART. 8 COMITATO DI MONITORAGGIO**

**ART. 9 RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE**

**ART. 10 REFERENTE DELLA CONVENZIONE**

**ART. 11 CONTROVERSIE**

**ART. 12 RINVIO**

### **PREMESSE**

**Premesso che :**

a) ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), il servizio di distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico affidato dagli enti locali, mediante gara, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 5, dello stesso decreto legislativo;

b) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale hanno determinato, con decreto del 19 gennaio 2011, gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2000, n. 159 (convertito con modifiche dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e modificato dalla legge del 24 dicembre 2007, n. 244 – di seguito: decreto-legge n. 159/07) e dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009 n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);

c) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale ha determinato, con decreto del 18 ottobre 2011, i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale minimo ;

d) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale ha definito, con decreto del 12 novembre 2011 n. 226 (di seguito: DM 226/11), i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del

servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge n. 159/07;

e) l'art. 2, comma 1, del D.M. 226/2011 prevede che gli Enti locali concedenti demandino al Comune capoluogo di Provincia – laddove presente – o ad un altro soggetto appositamente individuato il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara e per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata, secondo la normativa in materia di Enti locali;

f) l'art. 3 del D.M. 226/2011 prevede che laddove la stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara, la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ;

g) ai sensi dell'art. 3 del D.M. 226/2011, in combinato disposto con l'art. 4 del D.L. 21.06.2013, n. 69, convertito in L. n. 98 del 9/8/2013, il termine per l'intervento suppletivo della Regione Lombardia in caso di mancata pubblicazione del bando di gara, nel caso di specie, è quello dell'11.11.2015;

h) ai sensi dell'art. 4, del D.L. 21.06.2013 n. 69, convertito in L. n. 98 del 9/8/2013, nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226, il venti per cento degli oneri di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226, ad essi spettanti a seguito della gara, sono versati dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico;

i) I Comuni sottoscrittori intendono impegnarsi nel rispettare le tempistiche previste dalla normativa vigente e procedere secondo il principio di leale collaborazione istituzionale ; tutto ciò premesso e considerato che ai fini di stabilire le modalità di gestione del procedimento, le funzioni della stazione appaltante e dei comuni appartenenti all'ambito per l'aggiudicazione della gara del servizio di distribuzione del gas naturale e per il successivo monitoraggio per il periodo di appalto, tra i comuni medesimi si concorda la seguente

## **CONVENZIONE**

### **Art. 1 - OGGETTO**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente convenzione viene stipulata allo scopo di svolgere in modo coordinato e uniforme le attività concernenti la gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas su base d'ATEM, come disposto dalle norme vigenti ed in particolare dal Decreto Ministeriale n. 226/2011 e per il successivo monitoraggio della gestione del servizio in argomento per tutto il periodo di appalto per anni 12 (dodici).

Con il presente accordo si intendono assicurare condizioni di efficienza, uniformità, omogeneità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'agire amministrativo.

### **Art. 2 - COMUNI SOTTOSCRITTORI**

La presente convenzione è rivolta a tutti i Comuni facenti parte dell'ATEM Brescia 3 Città e Impianto di Brescia, come individuati dal D.M. 18 ottobre 2011 e precisamente :



1. Adro (BS)
2. Bedizzole(BS)
3. Borgosatollo(BS)
4. Botticino (BS)
5. Brescia(BS)
6. Calcinato (BS)
7. Calvagese della Riviera(BS)
8. Capriolo (BS)
9. Castegnato (BS)
10. Castenedolo(BS)
11. Cazzago San Martino (BS)
12. Cellatica (BS)
13. Cortefranca (BS)
14. Erbusco (BS)
15. Gussago(BS)
16. Iseo (BS)
17. Marone(BS)
18. Mazzano (BS)
19. Monte Isola(BS)
20. Monticelli Brusati (BS)
21. Muscoline(BS)
22. Nuvolento (BS)
23. Nuvolera (BS)
24. Ome(BS)
25. Paderno Franciacorta (BS)
26. Paitone (BS)
27. Paratico(BS)
28. Passirano(BS)
29. Prevalle (BS)
30. Provaglio d'Iseo(BS)
31. Rezzato (BS)
32. Rodengo Saiano (BS)
33. Rovato (BS)
34. Sale Marasino (BS)
35. Serle (BS)
36. Sulzano (BS)
37. Zone (BS)

La presente convenzione per essere efficace, e quindi vincolante per i sottoscrittori, non necessita della sottoscrizione unanime da parte di tutti i Comuni dell'ATEM.

### **Art. 3 – INDIVIDUAZIONE E COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE**

In conformità all'art. 2 del D.M. 226/2011, I Comuni firmatari della presente convenzione demandano al Comune di Brescia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata per l'ATEM **Brescia 3 Città e Impianto di Brescia**, secondo la normativa vigente in materia di Enti locali.

Tale gestione verrà effettuata dal Comune di **Brescia** in qualità di Ente Capofila dell'ATEM, in ottemperanza alle indicazioni delle normative specifiche citate in premessa e secondo le modalità espressamente previste nella presente convenzione.

In particolare, la stazione appaltante:

- svolgerà una attività di collaborazione, assistenza, coordinamento e supporto ai Comuni, quando richiesto, nello svolgimento dei compiti loro spettanti, nella raccolta dei documenti, nella predisposizione di eventuali atti amministrativi, indicazioni operative etc. ;
- predisporrà le linee guida programmatiche dell'ATEM **Brescia 3 Città e Impianto di Brescia** da inserire all'interno degli atti di gara, sulla base delle specifiche tecniche fornite da ogni singolo Comune;
- in collaborazione con i singoli Comuni e in conformità alle linee guida programmatiche provvederà a predisporre il documento guida per gli interventi di estensione, sviluppo e potenziamento nei singoli Comuni ;
- redigerà e pubblicherà il bando di gara e il disciplinare di gara, anche sulla base della documentazione fornita da ogni singolo Comune;
- svolgerà e aggiudicherà la gara per conto degli Enti locali concedenti ;
- stipulerà il contratto di servizio con il gestore aggiudicatario.

La stazione appaltante è altresì delegata ad assumere anche le funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere, in sede amministrativa o civile, in ogni fase del procedimento oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 4 – COMPITI DEI COMUNI**

In base a quanto disposto dall'art. 2, comma 6, del D.M. 226/2011, gli Enti locali concedenti forniranno alla stazione appaltante medesima la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara entro 60 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante.

Ulteriori integrazioni dovranno essere fornite entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante.

I Comuni sottoscrittori si impegnano a fornire alla stazione appaltante le informazioni concernenti l'impianto servente il proprio territorio ed in particolare:

- a. i dati dell'impianto di distribuzione, costituiti da un sommario dei dati più significativi della rete e degli impianti, e dallo stato di consistenza diviso per proprietario, dal numero dei punti di riconsegna articolato per tipologia di utenza e da una loro ipotesi di tasso di crescita annua sulla rete esistente e dai volumi distribuiti ;
- b. i valori delle immobilizzazioni lorde e nette, valutati con il metodo del costo storico rivalutato e utilizzati nel calcolo del vincolo dei ricavi in base alla regolazione tariffaria, articolati per tipologia di cespiti e ripartiti per soggetto proprietario, e le corrispondenti vite utili ai fini tariffari, oltre i contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti di località. In particolare devono essere disponibili su formato elettronico le schede con tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe con riferimento all'ultimo anno tariffario, oltre ai dati sugli investimenti realizzati successivamente;
- c. il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento di cui sopra;
- d. l'eventuale valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente, le obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e i contratti pubblici e privati dei gestori uscenti, relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi con la proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento ;
- e. in presenza di Enti locali concedenti proprietari o di società patrimoniali delle reti, gli oneri annuali di cui all'articolo 8, comma 3, del D.M. 226/2011;
- f. le informazioni sul personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) del D.M. 226/2011;
- g. per gli impianti con scadenza *ope legis* della concessione successiva alla gara;
- i) la data di subentro;

ii) i contratti di concessione in vigore e i piani di sviluppo degli impianti gestiti, relativamente agli obblighi previsti in concessione, per l'intero periodo residuo di concessione;

iii) oltre alle informazioni di cui ai punti precedenti al momento della pubblicazione del bando, anche le informazioni prevedibili al momento di trasferimento di gestione;

h. il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori stradali;

i. l'entità della tassa o canone di occupazione del suolo e sottosuolo (TOSAP o COSAP) comunale e provinciale, nonché i relativi regolamenti ;

l. ogni altra informazione che sarà necessaria alla redazione degli atti di gara.

Ciascun Ente locale concedente fornisce alla stazione appaltante entro 90 giorni dalla richiesta scritta della stessa gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio (ex art. 9, comma 4, del D.M. 226/2011) nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione, in modo che la stazione appaltante, in collaborazione con gli Enti locali concedenti interessati dal medesimo impianto, possa - in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito - preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base a cui i concorrenti devono redigere il piano di sviluppo degli impianti.

#### **Art. 5 – DELEGA ALLA STAZIONE APPALTANTE DELL'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI**

Al fine di rispettare i principi costituzionali di buon andamento, di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, i Comuni sottoscrittori della presente convenzione e la stazione appaltante prendono atto della necessità di redigere le valutazioni e i documenti guida per gli interventi di estensione e potenziamento, avvalendosi di criteri e metodologie omogenee, così da fornire alla stazione appaltante -chiamata a predisporre bando e disciplinare di gara - dei valori corretti e comparabili. .

I Comuni sottoscrittori, per il raggiungimento delle finalità esplicitate nel presente articolo, con la firma della Convenzione danno incarico alla stazione appaltante di provvedere ad individuare un soggetto che svolga l'attività di valutazione degli impianti di distribuzione gas naturale serventi il proprio territorio, nonché di assistenza nella fase della trattativa con il gestore uscente sul valore degli impianti.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, i Comuni delegano espressamente al Comune di Brescia il compito di richiedere per conto di ogni singolo Comune sottoscrittore, i dati che i gestori uscenti sono obbligati a fornire ai sensi dell'art. 4 del D.M. 226/2011.

La stazione appaltante comunicherà tempestivamente ai Comuni sottoscrittori i dati risultanti dall'attività di valutazione espletata.

Resta salva la facoltà, in capo al singolo Comune di provvedere in maniera autonoma alle attività elencate nel presente articolo.

In tal caso, al fine di rispettare il termine perentorio di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. 226/2011, ciascun Ente locale concedente fornisce alla stazione appaltante tutta la documentazione di cui all'art. 4 della presente convenzione entro 60 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante.

I Comuni firmatari della presente convenzione, prima di sottoscrivere e validare in contraddittorio con il Gestore uscente ogni valutazione dell'impianto servente il proprio Comune, si impegnano ad acquisire il parere non vincolante della stazione appaltante che verifica l'uniformità di tali criteri con quelli individuati dalla stessa.

Tale parere dovrà essere formulato dalla stessa entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione.

Tali criteri varranno anche per eventuali previsioni di estensione delle reti che dovranno essere realizzate sino all'entrata in esercizio del gestore aggiudicatario della gara.

#### **Art. 6 – COMITATO TECNICO RISTRETTO**

La stazione appaltante sarà coadiuvata nella predisposizione delle attività propedeutiche alla gara da un Comitato tecnico ristretto, composto dai referenti tecnici dei singoli Comuni di cui all'art. 10.

Tale Comitato sarà presieduto da un Dirigente del Comune capofila (o suo delegato) e composto anche da altri 4 membri, come di seguito specificati :

- 1 rappresentante di un Comune scelto da/tra gli enti fino a 3000 abitanti ;
- 1 rappresentante di un Comune scelto da/tra gli enti da 3001 a 7000 abitanti ;
- 1 rappresentante di un Comune scelto da/tra gli enti da 7001 a 10000 abitanti;
- 1 rappresentante di un Comune scelto da/tra gli enti da 10001 in poi.

Tale Comitato che avrà funzioni consultive, sarà nominato nel corso di apposita assemblea dei sindaci o loro delegati che verrà indetta dal Comune di Brescia entro il 28.2.2014.

Al suddetto Comitato la stazione appaltante sottoporrà - al fine di ricevere un parere non vincolante - le più rilevanti questioni in ordine alle attività previste dalla presente Convenzione, così come indicate dall'Assemblea dei Sindaci ai sensi dell'art. 6 della presente Convenzione.

Le decisioni del Comitato ristretto saranno adottate a maggioranza dei votanti. In caso di esito paritario delle votazioni, prevarrà il voto espresso dal Presidente del Comitato.

Il Comitato ristretto resterà in carica sino al momento della stipula del contratto di servizio con il gestore aggiudicatario.

#### **Art. 7 – GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.M. 226/2012, la stazione appaltante curerà ogni rapporto con il Gestore entrante. In particolare, la stazione appaltante svolgerà la funzione di controparte del contratto di servizio.

#### **Art. 8 – COMITATO DI MONITORAGGIO**

La stazione appaltante sarà coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo del successivo contratto, da un Comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito **Brescia 3 Città e Impianto di Brescia** composto da 4 membri.

Il Comitato di monitoraggio sarà nominato nel corso di apposita assemblea dei Sindaci o loro delegati, che verrà indetta dal Comune di Brescia entro 15 giorni dalla stipula del contratto di servizio con il gestore aggiudicatario secondo la seguente composizione:

- 1 rappresentante di un Comune scelto da/tra gli enti fino a 3000 abitanti ;
- 1 rappresentante di un Comune scelto da/tra gli enti da 3001 a 7000 abitanti ;
- 1 rappresentante di un Comune scelto da/tra gli enti da 7001 a 10000 abitanti;
- 1 rappresentante di un Comune scelto da/tra gli enti da 10001 in poi.

Ogni tre anni si procederà alla nomina di un nuovo Comitato, sulla base dei medesimi criteri.

#### **Art. 9 – RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE**

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.M. 226/2011, il gestore subentrante è tenuto a corrispondere alla stazione appaltante una somma a copertura delle attività poste

in essere dagli enti locali per la gara d'ATEM e tenuto altresì conto che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha individuato una somma complessiva riferibile a tutto l'Atem, senza indicare quali debbano essere le somme riconosciute ad ogni singolo Ente locale, i Comuni firmatari della presente Convenzione, stabiliscono che le spese sostenute dagli Enti locali per la valutazione degli impianti potranno essere rimborsate dal gestore aggiudicatario della gara in una misura massima equivalente a :

Euro 2.000,00 + Euro 2,11 per ogni PDR servente il territorio.

Resta inteso che nessun gettone di presenza sarà riconosciuto ai componenti dei Comitati di cui agli artt. 6 e 8 della presente Convenzione.

#### **Art. 10 – REFERENTE DELLA CONVENZIONE**

Ciascun Comune nominerà un funzionario quale referente esecutivo della presente Convenzione entro 10 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale della presente Convenzione, senza costi aggiuntivi.

Il referente esecutivo del singolo Comune coadiuverà la stazione appaltante comunicando le esigenze specifiche del proprio Ente, fornendo tutte le informazioni, reperendo e mettendo a disposizione la documentazione necessaria, ivi compresa quella relativa alla realizzazione di nuovi tratti di rete o alla sua manutenzione straordinaria.

#### **Art. 11 – CONTROVERSIE**

Per qualunque controversia attinente alla presente convenzione, foro esclusivamente competente è quello di Brescia, con ciò derogandosi a qualunque altra competenza, anche concorrente.

#### **Art 12 – RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa rinvio alla normativa in vigore.

\*\*\*\*\*





# COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

## OGGETTO:

**APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DEL RUOLO DI STAZIONE APPALTANTE AL COMUNE DI BRESCIA AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA D'AMBITO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE (DM.226/2011)**

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 18 DIC. 2013



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Giovanni Fidi

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, .....

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ongaro Donatella

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.

Ome, 19 DIC. 2013



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ongaro Donatella